Indennità a favore di lavoratori co.co.co, stagionali e altri

Indennità per lavoratori dipendenti

Gli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 38 del “Decreto Cura Italia” riconoscono **un’indennità *una tantum* di ammontare pari a 600 euro**.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), non saranno quindi soggette a tassazione.

1. 1
   A chi spetta

   Il contributo una tantum è concesso in favore delle seguenti categorie di lavoratori:

   - **Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
   - **co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.**
   - **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;
   - **operai agricoli a tempo determinato**, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
   - **lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo,** con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione

2. 2
   Condizioni

Le varie indennità non sono tra esse cumulabili.

Non sono riconosciute agli iscritti agli Ordini professionali con cassa di previdenza autonoma

Non sono riconosciute ai percettori di redditi di pensione, redditi di lavoro dipendente o iscritti ad altri enti previdenziali (esempio Enasarco).

Non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

3. 3
   Come richiedere le indennità

   Le domande andranno inoltrate all'INPS con modalità telematica ancora da stabilire e saranno erogate direttamente dall'Istituto nel rispetto dei seguenti limiti:

   - 170 milioni di euro per l'anno 2020, per le indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
   - 800 milioni di euro per l'anno 2020 per le indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago).
   - 86,5 milioni di euro per l'anno 2020 per le indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali).
   - 330milioni di euro per l'anno 2020 per le indennità lavoratori del settore agricolo.
   - 40,5 milioni di euro per l'anno 2020 per le indennità lavoratori dello spettacolo.

   L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Dove trovi questo servizio


ACLI
Patronato
Acli